

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1008)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite 11<sup>a</sup> (Agricoltura e foreste) e 14<sup>a</sup> (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1969  
(V. Stampato n. 1931)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(MAGRI')**

**di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(SEDATI)**

**e col Ministro della Sanità**

**(RIPAMONTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 dicembre 1969*

**Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967,  
n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio  
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova prodotte sino al 31 luglio 1970, possono contenere una percentuale massima di ceneri

dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Le semole e le paste prodotte con le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere vendute sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.